

I provvedimenti indifferibili nel nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie tra dubbi interpretativi e profili di illegittimità costituzionale (*)

di MIRKO ABBAMONTE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il nuovo quadro normativo. — 3. I presupposti per la concessione dei provvedimenti indifferibili. — 4. La disciplina procedimentale. — 5. L'impugnabilità dei provvedimenti indifferibili.

1. Premessa.

La riforma Cartabia del processo civile avviata con la legge n. 206 del 26 novembre 2021 e attuata dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, ha, come noto, interamente ridefinito la giustizia familiare, delle persone e dei minorenni ⁽¹⁾, avviando altresì la ri-

^(*) Il presente lavoro è realizzato nell'ambito del progetto PRIN PNRR 2022 - PNRR M4.C2.1.1., «*The procedural profiles of the protection of families according to the well-being of the minor*» - Codice P2022AYRK5 - CUP E53D23021260001 ed è destinato agli *Scritti in memoria di Felice Gnagnarella*, Milano, 2025, in corso di pubblicazione.

⁽¹⁾ Sulla riforma, senza pretesa di completezza: AA.VV., *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, a cura di C. CECHELLA, Torino, 2023; G. BUFFONE, *Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche*, in *Giustiziainsieme.it*; A. CARRATTA, *Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile*, in *Fam Dir.*, 2022, 4, 349; AA.VV., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, a cura di R. DONZELLI - G. SAVI, Milano, 2023; C. CECHELLA, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, Pisa, 2024; ID., *Il nuovo processo familiare e minorile nella legge delega sulla riforma del processo civile*, in *Quest. giust.*, 2021, 3; G. COSTANTINO, *Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia: profili sostanziali e processuali*, Roma, 2023; F. DANOVÌ, *Un processo unitario per la giustizia familiare e minorile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 2, 467; ID., *Il nuovo rito delle relazioni familiari*, in *Fam. Dir.*, 2022, 8-9, 837; G. DE CESARE, *Il nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie ad un anno dall'entrata in vigore*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*,

organizzazione dell'ordinamento giudiziario in materia, con una decorrenza, in questo caso, posticipata nel tempo ⁽²⁾.

Si tratta di materie molto importanti e delicate nelle quali sono coinvolte, il più delle volte, situazioni giuridiche soggettive aventi natura strettamente personale che sottendono interessi di primaria rilevanza costituzionale e al contempo connotati da un particolare grado di vulnerabilità.

È evidente che in questo ambito assumono un forte impatto i provvedimenti provvisori che il giudice emana durante il corso del giudizio di merito. Ciò in quanto le relazioni familiari, soprattutto se coinvolgono prole minorenni, sono spesso contraddistinte nelle loro fasi di crisi acuta dalla rappresentazione di bisogni, necessità e istanze che richiedono per la loro regolamentazione una celerità di intervento anche superiore rispetto a quella che tradizionalmente può riguardare gli ordinari processi civili, basati per lo più su ragioni meramente patrimoniali.

Per questo motivo, dunque, la normativa introdotta dalla riforma ha previsto numerosi interventi a vario titolo «provvisori»

2024, 2, 488 ss.; B. DE FILIPPIS, *Il Nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia*, Padova, 2023; F. DE SANTIS - A. DIDONE, *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, Padova, 2023; R. DONZELLI, *Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie*, in *Judicium.it*, 2023; ID., *La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie*, in *Giustiziacivile.com*, 10 giugno 2022; ID., *Manuale del processo familiare e minorile*, Torino, 2024, 210 ss.; A. GRAZIOSI, *Luci e ombre del nuovo processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 2, 425; ID., *Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli*, in *Fam. Dir.*, 2022, 4, 368; ID., *Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli minori*, ivi, 2022, 368 ss.; M.A. LUPOI, *Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 2, 447; F. TOMMASEO, *Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio*, in *Fam. Dir.*, 2023, 3, 288; ID., *La riforma del processo civile a un passo dal traguardo*, ivi, 2022, 10, 955; E. VULLO, *Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio*, ivi, 2022, n. 4, 357; G.F. RICCI, *Alcune osservazioni sul nuovo processo di famiglia. Errori concettuali e disarmonie del sistema*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, 2, 571 ss.

⁽²⁾ Questa parte della riforma, che entrerà in vigore con una *prorogatio* di due anni, contempla l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nuovo organo unitario che supera l'attuale frammentazione di competenze che affligge questo comparto della giustizia, foriera di comprensibili disfunzioni e di discriminazioni di trattamento. V., in argomento, F. TOMMASEO, *La riforma del processo civile a un passo dal traguardo*, in *Fam. Dir.*, 2022, 957 s.

con i quali il giudice detta discipline «interinali», di norma a natura sommaria, nelle more della pronuncia definitiva ⁽³⁾.

Su un piano generale, le disposizioni di nuovo conio, da un lato, hanno introdotto il nuovo istituto dei «provvedimenti indifferibili» (art. 473-*bis*.15 c.p.c.), pensato per operare nell'arco temporale compreso fra la proposizione della domanda e la prima udienza di comparizione delle parti; dall'altro, è stato esteso, seppure con alcune modifiche e integrazioni, a tutte le controversie soggette al rito unitario, il potere del giudice di adottare «provvedimenti temporanei e urgenti» al termine della suddetta prima udienza di comparizione (artt. 473-*bis*.22 — 473-*bis*.25 c.p.c.) ⁽⁴⁾.

A distanza di poco più di un anno, il legislatore è ritornato *in subiecta materia* con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, entrato in vigore in data 11 novembre 2024, per introdurre disposizioni integrative e correttive, al fine di risolvere le difficoltà applicative ed i contrasti interpretativi sorti nella prima fase di applicazione della recente riforma ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Una disciplina che fino alla riforma risultava frammentaria e lacunosa, sovente frutto di una stratificazione normativa casuale, di interventi legislativi che si erano affastellati negli anni senza sufficiente coordinamento e per questo all'origine di dibattuti problemi interpretativi. E. VULLO, *Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti*, in *Fam. Dir.*, n. 11, 1 novembre 2023, 982 ss., spec. par. 1.

⁽⁴⁾ Prima previsti solo nei procedimenti relativi alla crisi matrimoniale.

⁽⁵⁾ Il d.lgs. n. 164/2024 è entrato in vigore in data 26 novembre 2024 e le sue disposizioni, ove non diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Ne consegue che le attività processuali successive all'entrata in vigore del predetto decreto, anche se relative a procedimenti già pendenti, saranno soggette alle nuove disposizioni. In dottrina, sulle nuove disposizioni modificate dal decreto correttivo: v. R. DONZELLI, *Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024*, in *Judicium.it.*, 19 novembre 2024; F. DANOVI, *Il decreto correttivo e la giustizia familiare e minorile: snodi risolti e questioni ancora aperte*, in *Fam. Dir.*, 2024, 1139 ss. Più in generale sulle novità introdotte dal decreto correttivo, v. F.P. LUIO, *Il processo civile. Commentario breve al c.d. "Correttivo Cartabia" (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164)*, Torino, 2024; A. ROMANO, *Le disposizioni integrative e correttive della riforma del processo civile. Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164*, Pisa, 2024; A. CARRATTA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, Torino, 2025; P. FARINA - R. GIORDANO - R. METAFORA, *Il decreto correttivo alla riforma Cartabia. Commento alle novità introdotte dal d.lgs. 31 ottobre n. 164 del 2024*, Milano, 2025.

2. Il nuovo quadro normativo.

Nel regime *ante* riforma Cartabia non vi erano disposizioni che disciplinassero la tutela cautelare prima dello svolgimento dell'udienza presidenziale, posto che per ottenere una regolamentazione provvisoria della situazione bisognava attendere l'udienza presidenziale. Tuttavia, dopo il deposito del ricorso giudiziale possono passare diverse settimane, se non mesi, prima di comparire avanti ad un giudice. Un arco temporale particolarmente rilevante nel quale potrebbe risultare di fondamentale importanza un intervento in via d'urgenza ⁽⁶⁾.

In soccorso a tale vuoto normativo si era schierata una parte della giurisprudenza prevedendo l'ammissibilità, nel caso di pregiudizio imminente e irreparabile, della richiesta di un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ⁽⁷⁾ Per contro, l'inammissibilità del ricorso *ex art.* 700 era sostenuta da altra parte della dottrina ⁽⁸⁾.

Una alternativa era rappresentata dalla istanza di anticipazione dell'udienza, la quale però aveva un esito incerto, data la situazione dei ruoli ed essendo comunque sottoposta ai termini di notifica e comparizione.

Per colmare la suddetta lacuna la legge delega di riforma del processo civile n. 206 del 2021 ha previsto all'art. 1, comma 23, lettera f), la necessità di: «prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta,

⁽⁶⁾ M.A. LUPOLI, *Le misure provvisorie e la loro impugnativa*, in C. CECHELLA (a cura di), *La riforma del giudice e del processo per le persone i minori e le famiglie*, Torino, 2021, 137.

⁽⁷⁾ Trib. Roma, sez. I, 5 novembre 2015, secondo cui, nell'ambito del giudizio di separazione, è ammissibile il provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, prima dell'udienza presidenziale, qualora sia funzionale alla tutela dell'interesse preminente del minore, come a evitare il rischio che si verifichino eventi ai quali non è facile porre rimedio a posteriori (nel caso di specie tramite provvedimento d'urgenza è stato disposto il divieto di espatrio della prole minorenne).

⁽⁸⁾ V. tra gli altri, A. PROTO PISANI, *Provvedimenti d'urgenza*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma, 1991, 8.

con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni».

In attuazione della delega, la riforma Cartabia, d.lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto il nuovo art. 473-*bis*.15 c.p.c., dedicato ai c.d. provvedimenti indifferibili. La disposizione in esame stabilisce testualmente che «in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica» ⁽⁹⁾.

Oggi, dunque, il codice di procedura civile contempla espressamente la possibilità che il presidente (o un giudice da lui delegato

⁽⁹⁾ Per alcune pronunce edite sull'impiego dell'art. 473-*bis*.15 c.p.c. v.: Trib. Ancona, 13 ottobre 2023, in www.osservatoriofamiglia.it e Trib. Roma, 22 luglio 2023, in foroplus.it, entrambe in tema di affidamento esclusivo del minore; Trib. Verona, 4 ottobre 2023, in www.osservatoriofamiglia.it, in ordine alla pronuncia di statuizioni economiche; Trib. Bari, 5 ottobre 2023, in www.osservatoriofamiglia.it e Trib. Nola, 25 maggio 2023, in *DeJure*, ambedue sull'assegnazione della casa familiare; Trib. Trento, 7 ottobre 2023, *ivi*, sulle modalità di frequentazione della prole con un genitore in caso di condotte ostruzionistiche poste in essere dall'altro genitore; Trib. Terni, 7 giugno 2023, in *Foro it.* 2023, 11, I, 3131, secondo il quale, in relazione ad una istanza basata su condotte violente dell'altro coniuge, di adozione di ordini di protezione (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento) *inaudita altera parte*, va qualificata come richiesta di provvedimenti indifferibili *ex* art. 473-*bis*.15 c.p.c. Il giudice delegato, peraltro, per verificare la fondatezza di quanto allegato, può assumere, prima dell'instaurazione del contraddittorio, sommarie informazioni, anche a mezzo dell'interrogatorio libero della parte ricorrente e dell'escussione di informatori.

(¹⁰) adotti provvedimenti indifferibili al momento stesso del deposito del ricorso, prima ancora che sia suscitato il contraddittorio, salvo poi fissare udienza entro quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate (¹¹).

La terminologia impiegata — si vedano in particolare i presupposti per la concessione del provvedimento — lascia intendere che vengano qui in rilievo misure cautelari in senso proprio (¹²). La norma, inoltre, come è facile notare, è modellata sulla falsariga della procedura cautelare *inaudita altera parte* regolata dall'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. (¹³).

Prima di analizzare la disciplina *de qua*, è opportuno, però, precisare e tenere a mente, per completezza, che nell'architettura del nuovo rito ordinario vi sono anche una serie di provvedimenti interlocutori che si affiancano alle misure regolate dall'art. 473-*bis*.15 c.p.c. Ci riferiamo ai provvedimenti temporanei e urgenti (artt. 473-*bis*.22 c.p.c. e 473-*bis*.50 c.p.c.), ai provvedimenti temporanei di nomina del tutore del minore (art. 473-*bis*.7 c.p.c.), alle misure temporanee in materia di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento (art. 473-*bis*.38 c.p.c.) e agli ordini di protezione provvisori (art. 473-*bis*.71 c.p.c.) (¹⁴). Peraltro, volendo ulterior-

(¹⁰) Secondo la prassi in uso in diversi tribunali, la delega da parte del presidente viene inclusa nelle tabelle organizzative ed è operativa senza bisogno di ulteriori provvedimenti. A. CAPELLI, *sub* art. 472-*bis*.15, agg. F. LOCATELLI - P. PELLEGRINELLI, in L.P. COMOGLIO - R. VACCARELLA (a cura di), *Codice di Procedura Civile commentato*, in *one-legale.it*, par. 2.

(¹¹) In merito all'ambito applicativo, si segnala che, in virtù del richiamo espresso nel comma 4 dell'art. 473-*bis*.34 c.p.c., questa misura può essere concessa anche in grado di appello.

(¹²) M.A. LUPOI, *Le misure provvisorie*, cit., 138.

(¹³) C. CECHELLA, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, in AA.VV., *Il processo civile*, cit., 279.

(¹⁴) Secondo G. BUFFONE, *Le nuove norme*, cit., 878, tali disposizioni potrebbero creare alcuni problemi pratici: si pensi ad una richiesta contenuta nel ricorso con cui si chieda di disporre immediatamente l'allontanamento di uno dei genitori dalla casa familiare, senza chiarire se tale istanza di fondi su una richiesta di provvedimento indifferibile o sia una delle misure auspiccate nell'ambito dei provvedimenti provvisori. In un contesto del genere — continua l'Autore — sono possibili cortocircuiti che devono risolversi con l'interpretazione giudiziale della domanda che deve fondarsi sulla sostanza piuttosto che

mente rimarcare la particolare frammentarietà che caratterizza la disciplina in materia, non si può fare a meno di osservare che, negli ultimi due articoli citati, sono contemplate ulteriori procedure *inaudita altera parte* che si sovrappongono a quella prevista dall'art. 473-bis.15 c.p.c.

Ebbene, con riferimento alla attuazione dei provvedimenti sull'affidamento, il comma 6 dell'art. 473-bis.38 c.p.c. prevede che, in presenza «di un pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, *senza la preventiva convocazione delle parti*. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza» ⁽¹⁵⁾. Analogamente, il comma 3 dell'art. 473-bis.71 c.p.c. stabilisce che «nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione».

3. I presupposti per la concessione dei provvedimenti indifferibili.

Ritornando alla disposizione in esame, si può notare il richiamo a due distinti presupposti, i quali, stando alla lettera della

sulla forma, non escluse richieste di chiarimento alle parti, nell'ottica di una leale collaborazione tra giudice e avvocati.

⁽¹⁵⁾ Si legge nella Relazione illustrativa (spec. pag. 70) che la «tempestività in funzione della sicurezza del minore è il fulcro della descritta disciplina» e che la possibilità di un intervento che sia disposto senza convocare tutte le parti coinvolte è strumento utile in tutti quei casi in cui «dalla preventiva comunicazione del procedimento di attuazione, potrebbe derivare l'impossibilità di eseguire il provvedimento». Cfr., in argomento, B. FICCARELLI, *Il nodo critico degli artt. 473-bis.38 e 473-bis. 39 c.p.c.: riflessioni sul procedimento e una proposta interpretativa*, in *Judicium.it*, 2024, par. 2.

legge, dovrebbero applicarsi in via alternativa e non cumulativa ⁽¹⁶⁾, ossia il «pregiudizio imminente e irreparabile», che coincide con il *periculum* previsto dall'art. 700 c.p.c., e l'ipotesi in cui «la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione», che invece coincide perfettamente con quello previsto dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. ⁽¹⁷⁾.

Con riferimento al *pregiudizio imminente e irreparabile* deve osservarsi — analogamente ai presupposti della sospensiva ex art. 5 d.lgs. n. 150/2011 in materia di semplificazione dei riti civili ⁽¹⁸⁾ — che il requisito della *imminenza* del pregiudizio, in questo ambito deve intendersi come situazione di *eccezionale urgenza* tale, cioè, da non consentire l'attesa dell'udienza pre-

⁽¹⁶⁾ Vedi, però, sul punto M.A. LUPOI, *op. loc. cit.*, il quale proponeva, in sede di commento alla delega, di utilizzare in sede di attuazione la congiunzione «o» come «e», richiedendo dunque la sussistenza cumulata dei due presupposti, valorizzare il carattere eccezionale di questi interventi cautelari. In senso analogo v. anche E. VULLO, *Note in tema di "provvedimenti indifferibili" ex art. 473-bis.15 c.p.c.*, in *Judicium*, 2024, 4, 541, secondo il quale l'allegazione del rischio che la convocazione della controparte pregiudichi l'attuazione del provvedimento (cautelare) deve ritenersi comunque indispensabile, in quanto solo tale *periculum* è in grado di giustificare la pronuncia *inaudita altera parte*, «con la conseguenza (...) che l'allegazione del solo «pregiudizio imminente e irreparabile» potrà essere tutt'al più motivo per ottenere l'eventuale anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.22 c.p.c., sede in cui l'esigenza di tutela del ricorrente sarà, se del caso, soddisfatta mediante l'emanazione dei provvedimenti «temporanei e urgenti» di cui al comma 1 di tale norma».

⁽¹⁷⁾ V. A. GRAZIOSI, *Sui provvedimenti provvisori ed urgenti*, cit., 368, il primo requisito parrebbe far riferimento a possibili misure a carattere anticipatorio, il secondo requisito invece farebbe riferimento, verosimilmente, ad eventuali provvedimenti provvisori a carattere conservativo.

⁽¹⁸⁾ L'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 prevede la possibilità di far dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con decreto, che il giudice pronuncia senza che venga preventivamente instaurato il contraddittorio tra le parti. In primo luogo, per la concessione del provvedimento la legge richiede la sussistenza di un pericolo imminente di un danno grave e irreparabile. La disposizione sotto questo profilo riecheggia il presupposto indicato nell'art. 700 c.p.c., ma, in questo diverso ambito, ciò che cambia è il concetto di imminenza. Come si è detto in altra sede, per giustificare il ricorso a tale misura il pericolo, infatti, deve essere talmente pressante da non poter consentire la fissazione di una udienza in contraddittorio tra le parti. V. sul punto se si vuole, M. ABBAMONTE, *Contributo allo studio della tutela cautelare inaudita altera parte. Profili storici, comparatistici e sistematici*, Bari, 2024, 366.

vista dall'art. 473-*bis*.21 c.p.c. ⁽¹⁹⁾. Si può parlare in questi casi, pertanto, di ciò che si potrebbe definire *pericolo da ritardo*. Tale presupposto, infatti, in quanto posto alla base per la emanazione di un provvedimento *inaudita altera parte*, non può considerarsi sovrapponibile all'ordinario *periculum* richiesto per ottenere un provvedimento d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c. Il secondo requisito, invece, pone l'instaurazione del contraddittorio come potenziale ostacolo all'attuazione della decisione. In questo caso si fa chiaramente riferimento al c.d. *pericolo da inattuazione* ⁽²⁰⁾.

In sostanza, nonostante l'equivoca formulazione, nella disposizione in esame sarebbe possibile rinvenire le due ipotesi di pericolo, da ritardo e da inattuabilità ⁽²¹⁾, che costituiscono — secondo l'opinione da noi condivisa ⁽²²⁾ — i presupposti applicativi speciali delle misure cautelari *ex art.* 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. ⁽²³⁾.

Attraverso questa lettura si potrebbe spiegare il motivo per cui il legislatore ha voluto indicare i due presupposti per il rilascio delle misure indifferibili come condizioni alternative e non cumulative, utilizzando, tra l'altro, una formula già impiegata per i provvedimenti di descrizione e sequestro nella materia industriale

⁽¹⁹⁾ Ai sensi dell'art. 473-*bis*.14 c.p.c. l'udienza deve essere fissata non meno di sessanta giorni liberi dopo l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

⁽²⁰⁾ R. DONZELLI, *Il rompicapo*, cit., par. 2, secondo il quale «[l']assonanza di tale previsione col disposto, da un lato, dell'art. 700 c.p.c. e, dall'altro, dell'art. 669-*sexies* c.p.c. è evidente ed attesta — quantomeno — che la norma in discorso deve trovare applicazione nei casi in cui l'urgenza di provvedere al fine di salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive interessate è massima e tale da non potersi attendere l'udienza prevista dall'art. 473-*bis*.21 c.p.c. D'altro canto, viste le puntuali considerazioni critiche formulate dalla dottrina rispetto al testo della legge delega, deve ritenersi che la pronuncia *inaudita altera parte* sia possibile solo allorché l'instaurazione del contraddittorio possa mettere a rischio l'attuazione della decisione, mentre nel caso in cui sussista “solo” il *periculum* particolarmente qualificato voluto dalla norma siffatti provvedimenti dovranno essere pronunciati a seguito della convocazione delle parti».

⁽²¹⁾ In tal senso anche R. DONZELLI, *Manuale del processo familiare*, cit., 216.

⁽²²⁾ V. sul punto M. ABBAMONTE, *Contributo*, cit., 256 ss. In senso contrario, tra gli altri, si veda da ultimo E. VULLO, *Note*, cit., 544.

⁽²³⁾ Con l'unica differenza che il legislatore richiede un *quid pluris*, ossia la sussistenza di un pregiudizio *irreparabile*. Per la verità, tale requisito della irreparabilità è previsto solo nel caso di pericolo da ritardo. Ragioni di coerenza, però, potrebbero indurre ad estenderlo anche alle ipotesi di pericolo da inattuabilità.

ex art. 129 c.p.i. ⁽²⁴⁾.

È logico ipotizzare che normalmente i provvedimenti in commento vengano richiesti con il ricorso introduttivo, ma non si può escludere che gli stessi possano essere chiesti anche in un momento successivo e comunque prima dell'udienza di comparizione delle parti ⁽²⁵⁾. La relazione illustrativa al decreto chiarisce, però, che la misura *de qua* durante tutto il corso del procedimento, «imponendosi comunque sempre anche in tal caso la fissazione di un'udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura» ⁽²⁶⁾.

Un cenno merita anche il tema dei rapporti tra i «provvedi-

⁽²⁴⁾ L'art. 129 c.p.i., in tema di descrizione e sequestro, prevede una procedura ordinaria (nella quale «il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza») ed una procedura speciale *inaudita altera parte*. Questo secondo percorso può essere avviato nei casi di speciale urgenza. Il legislatore ha cura di estendere l'ampiezza di tale presupposto rispetto al dato normativo previgente, specificando che si ricade in tali ipotesi sia quando «eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti» o, in alternativa, «quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro». Questa specificazione, introdotta dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, mira a superare (come osservato da C. GALLI, *La riforma del codice di proprietà industriale*, in *www.filodiritto.com*, 2010) l'atteggiamento restrittivo che in passato era stato adottato al riguardo da alcune sezioni specializzate. Sotto questo profilo ritiene auspicabile una simmetrica modifica dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., F. FERRARI, *Il d.lgs. n. 131/2010*, cit., spec. par. 10; ID., *La disciplina in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in G. TARZIA - A. SALETTI (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2015, 673.

⁽²⁵⁾ A. CAPELLI, *sub art. 472-bis.15*, agg. F. LOCATELLI - P. PELLEGRINELLI, cit., par. 2. V. anche C. CEA, *sub art. 473-bis.15*, in R. DONZELLI - G. SAVI (a cura di), *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, cit., 130 ss.

⁽²⁶⁾ Il virgolettato è tratto dal commento all'art. 473-*bis.15* c.p.c. contenuto nella Relazione illustrativa. E. VULLO, *Provvedimenti indifferibili*, cit., 986, non condivide tale tesi, in quanto appare più ragionevole ritenere che a partire dalla prima udienza di comparizione ogni esigenza di natura cautelare trovi piena soddisfazione per mezzo dei provvedimenti temporanei e urgenti e la loro eventuale successiva modifica, non restando dunque spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 473-*bis.15* c.p.c. E anche l'affermazione dei fautori dell'opposta opinione secondo cui solo quest'ultima norma consentirebbe, in caso di particolare urgenza, una tutela a contraddittorio differito (così, M.A. LUPOT, *Le misure provvisorie e la loro impugnativa*, cit., 95 ss.), non sembra cogliere nel segno, poiché pure la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-*bis.23* c.p.c.) potrebbe avvenire *inaudita altera parte* applicando (per analogia o direttamente, stante la natura cautelare dell'esercizio del relativo potere) il modello processuale di cui all'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c.

menti indifferibili» e i «provvedimenti temporanei ed urgenti»⁽²⁷⁾. Bisogna chiedersi, in particolare, se, giunti alla prima udienza, il giudice che abbia concesso i primi possa provvedere nel secondo senso solo in presenza delle condizioni che legittimano la revoca e la modifica *ex art. 473-bis.23 c.p.c.* o se, al contrario, sia libero di regolare diversamente il rapporto anche alla luce di una nuova valutazione delle medesime circostanze. Per rispondere a questo quesito bisogna tener conto che i provvedimenti temporanei ed urgenti seguono tutta la fase preparatoria, ovvero lo scambio degli atti introduttivi e delle memorie di trattazione scritta. Appare, pertanto, più ragionevole ritenere che, giunti in prima udienza, il giudice sia libero, in conformità a quanto previsto dagli artt. 38, commi 1 e 2, disp. att. c.c. e 473-bis.38, comma 2, c.p.c., di confermare, modificare o revocare i provvedimenti indifferibili in precedenza assunti, sostituendoli con quelli di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.⁽²⁸⁾.

Una questione pratica molto importante, su cui si è fin da subito confrontata la dottrina e la giurisprudenza, è quella relativa alla possibilità di richiedere siffatte misure *ante causam*, ovvero prima del deposito del ricorso introduttivo.

La giurisprudenza⁽²⁹⁾ è intervenuta a chiarire che i provvedimenti indifferibili, disciplinati dall'art. 473-bis.15 c.p.c. non possono essere emessi *ante causam* e vanno considerati alla stregua di misure cautelari in corso di causa sulla base dei seguenti motivi: in primo luogo, la collocazione dell'art. 473-bis.15 c.p.c., subito dopo quella che descrive il contenuto del ricorso, dal che dovrebbe trarsi la conseguenza che il legislatore li ha considerati alla stregua di

(27) Così anche M.A. LUPOI, *Le misure provvisorie*, cit., 138 s., il quale ritiene sottolineare in aggiunta che i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal giudice nelle prime udienze di separazione e divorzio non hanno natura cautelare in senso proprio e dunque sono concettualmente diversi dai provvedimenti d'urgenza cui si riferisce la norma qui in esame.

(28) Così anche R. DONZELLI, *Manuale*, 223; ID., *Il rompicapo*, cit., par. 2; B. DE FILIPPIS, *Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia*, cit., 51.

(29) Cfr. Trib. Gorizia, 22 febbraio 2024; Trib. Verona, dec. 13 luglio 2023; Trib. Roma, Sez. I, dec. 22 luglio 2023, in *DeJure*, secondo cui lo strumento dell'art. 473-bis.15 c.p.c. non può assurgere ad una anticipazione del giudizio.

misure cautelari in corso di causa; in secondo luogo, la mancanza di una disciplina che regoli il raccordo tra fase *ante causam* e fase di merito; in terzo luogo, la mancanza di una norma analoga a quella prevista, per il rito cautelare uniforme, dall'art. 669-ter c.p.c., attributiva della competenza a valutare tali domande quando siano proposte prima dell'inizio del giudizio di merito.

Sul punto la dottrina appare divisa. Alcuni tendono ad ammettere l'adottabilità *ante causam* di tali provvedimenti ⁽³⁰⁾. In senso contrario ⁽³¹⁾, si è però osservato che l'applicazione dell'art. 473-bis.15 *ante causam* rappresenterebbe una «speculazione astratta» perché, sulla base del modello coniato dal legislatore, la richiesta di provvedimenti indifferibili è fisiologicamente ancillare al procedimento di merito che serve e, per ipotesi specifiche, sono previste misure *ad hoc* (ad esempio in materia di violenza domestica o di genere *ex art. 473-bis.40 c.p.c.*) ⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ G. COSTANTINO, *Questioni di coordinamento tra il nuovo «procedimento unificato» e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 1, 185 e 190; M. RUSSO, *Le controversie in materia di famiglia, persone e minori*, in E. DALMOTTO (a cura di), *Lezioni sul nuovo processo civile*, Bologna, 2023, 362 ss., spec. 383. Sul punto si veda anche M.A. LUPOI, *Le misure provvisorie*, cit., 140, il quale, in sede di analisi della legge delega, ha sostenuto che una volta ammessa la concessione di tali misure dopo il deposito non vi fossero ostacoli teorici all'anticipazione di tale forma di tutela anche prima e a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito. D'altra parte, la lettera della legge delega costituiva un ostacolo insormontabile per il legislatore nel dare attuazione all'indicazione prevista nel senso prospettato.

⁽³¹⁾ Così, E. VULLO, *Provvedimenti indifferibili*, cit., 986. G. BUFFONE, *Le nuove norme*, cit., 879; A. SCALERA, *Riforma Cartabia: i provvedimenti «indifferibili» non possono essere emessi ante causam*, in *altalex.it*, 2023; C. COSTABILE, *È possibile richiedere l'emissione ante causam di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.?*, in *IUS*, 3, 31 luglio 2023. Conf., nelle conclusioni, seppure con qualche perplessità, A. CARRATTA, *Rito unico per le controversie in materia di famiglia*, in *Enc. dir.*, *I Tematici - Famiglia*, 2022, 1229.

⁽³²⁾ Per A. SCALERA, *Riforma Cartabia: i provvedimenti «indifferibili» non possono essere emessi ante causam*, in *altalex.it*, 2023, si potrebbe, tuttavia, argomentare che se l'art. 473-bis.15 c.p.c. fosse ritenuto applicabile soltanto in corso di causa, esso finirebbe con il divenire una sorta di «duplicato» dell'art. 473-bis.22 c.p.c. Invece, proprio la disciplina processuale prevista dall'art. 473-bis.15 c.p.c., che prevede come «regola» l'adozione di questi provvedimenti a contraddittorio differito, lascia intendere che non vi siano ostacoli all'applicazione di tale istituto ancora prima dell'instaurazione del giudizio di separazione o di divorzio. Né in senso contrario parrebbe deporre la circostanza che non

Questa seconda impostazione, a nostro avviso, sembra più rispondente alla previsione normativa. Ciò non toglie, d'altro canto, che le parti possano comunque richiedere un provvedimento d'urgenza *ante causam*, la cui eventuale pronuncia a contraddittorio differito è pur sempre garantita direttamente dall'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. ⁽³³⁾.

via sia un meccanismo di raccordo tra la fase *ante causam* e il giudizio successivo, ben potendo ipotizzarsi che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473-*bis*.15 c.p.c. possano essere revocati o modificati in un secondo momento, ad esempio in sede di adozione dei provvedimenti *ex art.* 473-*bis*.22 c.p.c. E, d'altra parte, la stessa rubrica dell'articolo in esame «provvedimenti indifferibili» sembra avvalorare questa interpretazione. Diversamente non sarebbero più «indifferibili» quei provvedimenti che potrebbero essere adottati solo in corso di causa. Una interpretazione che limitasse l'ambito di applicazione dell'art. 473-*bis*.15 soltanto in pendenza di causa finirebbe con il lasciare irragionevolmente priva di tutela la fase antecedente all'introduzione del giudizio.

⁽³³⁾ La «residualità» del provvedimento d'urgenza si presterebbe dunque ad essere intesa quale sua idoneità a colmare il vuoto di tutela urgente per il tempo anteriore alla pendenza del processo di merito. In generale, sul concetto di residualità del provvedimento d'urgenza v. A. PANZAROLA - R. GIORDANO, *Art. 700-702. Dei provvedimenti d'urgenza*, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2016, 298 s. Favorevole all'utilizzo del provvedimento d'urgenza *ante causam* in materia di separazione e divorzio, E. VULLO, *Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e processi di separazione e divorzio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 475; ID., *I provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in S. CHIARLONI - C. CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, II, 2, 1288 ss. (per l'impiego del provvedimento di urgenza anteriormente alla pendenza della causa, oltre che nell'arco di tempo che intercorre tra il deposito dell'atto introduttivo e l'udienza presidenziale); nonché ID., *Giudizi di separazione e divorzio e provvedimenti d'urgenza*, in nota critica a Trib. Trani, sez. Andria, 7 novembre 2008, in *Fam. Dir.*, 2009, 268 (contrario all'impiego del rimedio urgente atipico in materia di rapporti di famiglia, rispetto ai quali opererebbero solo misure tipiche); ID., *Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*, in questo Commentario, sub art. 706-720-bis, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, I, 226 ss. Pret. Cosenza, 11 dicembre 1991, in *Giur. it.*, 1992, I, 496, ha giudicato ammissibile il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. (con il quale era stata richiesta la anticipazione dei provvedimenti presidenziali di cui all'art. 708 c.p.c.) nelle more della instaurazione del giudizio di separazione personale tra i coniugi. Nel medesimo ordine di idee v., pure, Trib. Napoli, 25 marzo 2005, in *Corr. merito*, 2005, 631; in senso opposto v., invece, Trib. Napoli, 29 dicembre 2000, *ivi*, 2001, 931. Si segnala pure Trib. Marsala, 25 novembre 2004 in *Giur. merito*, 2005, 804 (con questo provvedimento il tribunale in composizione collegiale mostra di condividere la pronunzia del «giudice di primo grado» di inammissibilità del ricorso *ex art.* 700 c.p.c. — volto alla assegnazione in via urgente della casa coniugale al coniuge affidatario — per difetto di residualità: l'impiego del provvedimento urgente sarebbe impedito dalla «sussistenza nel procedimento di separazione dei rimedi tipici dei provvedimenti presidenziali ed urgenti, prima, e di quelli di modifica o revoca da parte del giudice istruttore, poi, nel corso del procedimento»).

In ogni caso, dal riconoscimento della natura cautelare del provvedimento assunto *inaudita altera parte* discende l'applicazione dell'art. 669-*octies*, comma 8, c.p.c., sicché qualora esso assuma contenuto anticipatorio, sarà in grado di sopravvivere all'estinzione del giudizio di merito.

4. La disciplina procedimentale.

Per quanto concerne il procedimento, il testo della disposizione sembra ammettere esclusivamente la pronuncia di provvedimenti cautelari *inaudita altera parte*, escludendo così la possibilità di pronunciare provvedimenti d'urgenza all'esito di una udienza interinale fissata *ad hoc* prima della udienza di comparizione delle parti nel merito. D'altro canto, la concessione di provvedimenti cautelari *inaudita altera parte* rappresenta, nel rito cautelare uniforme, una eccezione circoscritta ad ipotesi ben definite ⁽³⁴⁾. Quando sussiste urgenza di provvedere ma questa non è tanto impellente da impedire lo svolgimento di una udienza, il diritto al contraddittorio non può tollerare limitazioni. La norma deve essere sottoposta, pertanto, ad una inevitabile lettura costituzionalmente orientata, secondo la quale, anche nel silenzio della legge, il giudice può pronunciare i provvedimenti indifferibili con ordinanza previa convocazione di entrambe le parti ⁽³⁵⁾.

L'ultimo periodo dell'articolo stabilisce che il giudice fissa, entro i successivi quindici giorni, l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica. Si tratta della consueta dinamica già analizzata in altri modelli processuali.

⁽³⁴⁾ M.A. LUPOI, *Le misure provvisorie*, cit., 140.

⁽³⁵⁾ R. DONZELLI, *Manuale*, cit., 216, il quale ritiene possibile, come ulteriore alternativa, di non concedere il provvedimento cautelare ed optare per l'abbreviazione dei termini del giudizio di merito ai sensi degli artt. artt. 473-*bis*.6, comma 1, e 473-*bis*.42, comma 1, c.p.c. In questa direzione, il decreto correttivo di revisione della riforma Cartabia prevede all'ultimo comma dell'art. 473-*bis*.14 c.p.c. che, se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-*bis*.17 c.p.c.

È sorto, al riguardo, il dubbio se l'udienza cui questa parte della norma si riferisce possa coincidere con la prima udienza di comparizione nel procedimento di merito ⁽³⁶⁾ ovvero se si tratti di una udienza dedicata esclusivamente alla discussione dell'istanza cautelare, al cui esito il giudice relatore si debba limitare a confermare, modificare o revocare il provvedimento d'urgenza concesso *inaudita altera parte*.

Questa ultima non può che essere — a nostro avviso — la soluzione corretta. Le tempistiche previste per la fissazione dell'udienza per la conferma del decreto *inaudita altera parte* sono, invero, incompatibili con quelle dettate per la instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito ⁽³⁷⁾. Se così stanno le cose è allora plausibile che il giudice, ove decida di emettere con decreto i provvedimenti indifferibili, sia tenuto a fissare necessariamente due udienze: la prima, interinale, al solo scopo della conferma, revoca o modifica della misura provvisoria già concessa; la seconda, posteriore, finalizzata ad assicurare i tempi di costituzione per il pieno esercizio del loro diritto di difesa ⁽³⁸⁾.

Sicuramente il dato normativo genererà incertezze in merito al regime applicabile al provvedimento di rigetto.

Si è sostenuto in dottrina che l'udienza di convalida è prevista solo in caso di provvedimento positivo, indi per cui, in caso di rigetto, il presidente deve limitarsi a fissare l'udienza di comparizione delle parti. Si osserva — a sostegno di tale tesi — che,

⁽³⁶⁾ Secondo A. CARRATTA, *Rito unico per le controversie in materia di famiglia*, cit., 1228 e B. POLISENO, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in AA.VV., *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, in *Foro it., Gli speciali*, 2022, 4, 360 ss., nulla esclude che tale udienza possa coincidere con quella fissata per la comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. In termini dubitativi cfr. G.G. POLI, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, in AA.VV., *Diritto processuale civile*, a cura di G. RUFFINI, II, Bologna, 2024, 220.

⁽³⁷⁾ Cfr. sul punto E. VULLO, *Note*, cit., 551, il quale ritiene che la soluzione contraria non rappresenti una "prassi virtuosa" e, dunque, auspicabile, data la tendenziale incompatibilità tra l'estrema urgenza sottesa alla richiesta dei provvedimenti indifferibili (e la necessità di attivare quanto prima il contraddittorio tra le parti) con i tempi e le scadenze fisiologiche della fase introduttiva del processo in materia di famiglia.

⁽³⁸⁾ A. GRAZIOSI, *Sui provvedimenti provvisori*, cit., par. 2.

«essendo il procedimento espressamente regolato dalle nuove norme, non sarebbe corretto recuperare la norma generale del rito cautelare uniforme, ossia ammettere l'udienza di convalida anche in caso di rigetto. Questa impostazione sarebbe viepiù coerente con l'idea complessiva del rito là dove, dopo il provvedimento negativo, il procedimento non si conclude ma si apre comunque una fase di merito, coincidente con il momento della prima udienza di comparizione» ⁽³⁹⁾.

Questa impostazione sembrerebbe trovare anche un riscontro sotto il profilo letterale. Mentre, infatti, l'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. utilizza una formula più neutra, poiché stabilisce che il giudice «*provvede* [sulla domanda] con decreto motivato»; l'art. 473-*bis*.15 c.p.c., sembra riferirsi ai soli provvedimenti di accoglimento quando specifica che il giudice «*adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari*» ⁽⁴⁰⁾.

Ciononostante, questa soluzione non terrebbe adeguatamente in considerazione, a nostro avviso, il fatto che il giudice potrebbe rigettare l'istanza, non perché infondata o inammissibile, ma semplicemente perché non vi sono le condizioni per procedere *inaudita altera parte*. Probabilmente in questo caso, dunque, la fissazione di una successiva udienza a stretto giro non dovrebbe ritenersi esclusa *a priori*.

Più in generale, si potrebbe sostenere — contrariamente a quanto ha affermato la Cassazione in tema di reclamo contro i provvedimenti indifferibili ⁽⁴¹⁾ — che, per ragioni di coerenza si-

⁽³⁹⁾ G. BUFFONE, *Le nuove norme*, cit., 883.

⁽⁴⁰⁾ In tal senso v. anche E. VULLO, *Note*, cit., 550; G. CASABURI, *Il procedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. nel nuovo rito unificato di famiglia: prime istruzioni per l'uso*, in *Foro it.*, 2023, 6, I, 1954.

⁽⁴¹⁾ Prima del Correttivo alla riforma Cartabia, la Corte di Cassazione (ord. 30 aprile 2024, n. 11688, su cui *infra* al § 5), nell'escludere la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., ha affermato che le lacune contenute nella disciplina dettata dall'art. 473-*bis*.15 c.p.c. non potrebbero essere colmate, in forza di quanto prevede l'art. 669-*quaterdecies* c.p.c., attraverso il richiamo alla disciplina del rito cautelare uniforme (artt. 669-*bis* e ss. c.p.c.), atteso che «il citato art. 669-*quaterdecies*, in nessun modo inciso dalla cd. Riforma Cartabia, limita l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme "ai provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e V" del medesimo capo III del Titolo primo, del Libro terzo del codice di rito, e, "in quanto

stematica, la lacuna normativa apra la strada all'applicazione del regime generale del cautelare uniforme, così come interpretato dalla giurisprudenza e dottrina dominante, con la conseguenza che il giudice sarà comunque tenuto a fissare una udienza per la conferma o la modifica del decreto di rigetto. Tale udienza potrà coincidere con l'udienza di comparizione *ex art. 473-bis.21 c.p.c.* ove questa sia già fissata entro i successivi quindici giorni dalla emanazione del decreto (ciò che potrebbe accadere ove la domanda cautelare sia proposta dopo il deposito del ricorso, in prossimità dell'udienza, ovvero per effetto di un provvedimento di anticipazione dell'udienza per ragioni di urgenza secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.14 c.p.c.). In tale sede il giudice potrà direttamente adottare i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c., i quali prenderanno in ogni caso il posto dei provvedimenti indifferibili. Tale soluzione dovrebbe probabilmente condividersi *a fortiori* se si tiene conto che — come si vedrà meglio *infra* — il decreto correttivo n. 164/2024 ha espressamente escluso la reclamabilità dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., ragion per cui dovrebbe considerarsi non sopprimibile l'esigenza di garantire uno spazio nel quale assicurare il contraddittorio tra le parti ed il giudice.

Per quanto concerne i termini che il giudice deve fissare nel decreto, benché la disciplina speciale sia stata modellata sulla falsariga dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., inspiegabilmente il legislatore delegato non ha riproposto il termine massimo di otto giorni che il giudice deve indicare per la notifica del ricorso e del decreto ⁽⁴²⁾. Per converso, tale termine è previsto nel caso di emanazione di un ordine di protezione *inaudita altera parte ex art. 473-bis.71*, comma 3, c.p.c. In ogni caso, in relazione a questo specifico aspetto, l'eterogeneità tra le varie disposizioni in tema

compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e da leggi speciali», senza richiamare, dunque, il nuovo titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito ».

⁽⁴²⁾ A. GRAZIOSI, *op. loc. cit.* il quale, in sede di analisi della legge delega, riteneva fortemente auspicabile che il decreto attuativo dettasse una disciplina totalmente ricalcata su quella contenuta nell'art. 669-sexies, comma 1, c.p.c.

di tutela cautelare *inaudita altera parte*, non dovrebbe consentire all'interprete di estendere analogicamente i termini previsti dal rito cautelare uniforme nei casi in cui la legge nulla specifichi. Riteniamo, infatti, che il silenzio serbato dal legislatore in tale ambito debba essere inteso come il frutto di una precisa scelta legislativa, come tale non superabile in via ermeneutica ⁽⁴³⁾.

Va aggiunto, d'altra parte, che, alla luce della struttura e delle peculiarità del procedimento in esame, pur in assenza di una specificazione normativa, deve ritenersi che il termine fissato dal giudice per procedere alla notificazione deve sempre considerarsi perentorio. Ciò non solo per assicurare la celere definizione della procedura, ma anche perché l'eventuale violazione inciderebbe direttamente sul diritto di difesa della controparte, alla quale deve pur sempre essere garantito un lasso di tempo minimo per predisporre le proprie difese in udienza ⁽⁴⁴⁾.

Analogamente all'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., si potrebbe anche ritenere che all'udienza di conferma debba provvedere il "giudice" che ha emanato il decreto ovvero lo stesso presidente del collegio o il giudice da esso delegato che ha emanato il decreto senza aver potuto convocare le parti ⁽⁴⁵⁾. Ma vi era chi sosteneva la competenza del collegio sulla conferma, modifica o revoca, per effetto dell'art. 473-*bis*.1 c.p.c., secondo cui «il tribunale giudica in composizione collegiale» e per analogia con l'art. 351 c.p.c. ove, per la sospensione dell'efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza di primo grado, il presidente o il giudice designato possono provvedere con decreto che il collegio può confermare, modificare o revocare con ordinanza ⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴³⁾ Sul punto si rinvia, se si vuole, a M. ABBAMONTE, *Contributo*, cit., 459. In senso sostanzialmente analogo v. E. VULLO, *Note*, cit., 550 s., per il quale, a fronte di questa lacuna, sarà allora compito del giudice del rito della famiglia calibrare l'ampiezza di tale termine, tenendo conto della data in cui è fissata l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili, al fine di assicurare all'intimato uno spazio temporale sufficiente per approntare le sue difese.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. M. ABBAMONTE, *op. loc. cit.*

⁽⁴⁵⁾ B. POLISENO, *op. loc. cit.*

⁽⁴⁶⁾ G. COSTANTINO, *Questioni di coordinamento tra il nuovo "procedimento unif-*

Da questo punto di vista, il d.lgs. correttivo n. 164 del 2024, fa chiarezza inserendo un inciso nel quale si specifica che il presidente o suo delegato deve fissare l'udienza di conferma «dinanzi a sé». Ne deriva, pertanto, che l'udienza di cui all'art. 473-*bis*.15 c.p.c. avrà luogo dinanzi allo stesso giudice persona-fisica che ha emesso il decreto, così garantendo anche una maggiore conoscenza e consapevolezza delle esigenze del caso di specie ⁽⁴⁷⁾.

Anche se non specificato, il provvedimento di conferma, revoca o modifica deve assumere la forma di ordinanza, giusta applicazione dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., in quanto assunto, a differenza della precedente fase, nel contraddittorio tra le parti.

Altra peculiarità della procedura consiste nel fatto che, per espressa disposizione, sulla richiesta di provvedimenti nell'interesse delle parti, il giudice deve provvedere nei limiti delle domande da queste proposte. Se ne ricava a contrario che, quando sono in gioco gli interessi della prole, il giudice può provvedere anche d'ufficio, non essendo in tale ambito vincolato dalla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o dalle conclusioni delle parti ⁽⁴⁸⁾.

5. L'impugnabilità dei provvedimenti indifferibili.

Prima del d.lgs. n. 164 del 2024, si era posto il problema della impugnabilità dei provvedimenti indifferibili.

cato" e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone dei minorenni e delle famiglie, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 182 ss.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. sul punto A. CAPELLI, *sub* art. 472-*bis*.15, agg. F. LOCATELLI - P. PELLEGRINELLI, cit., par. 2. Secondo R. DONZELLI, *Le modifiche*, cit., spec. par. 7, secondo il quale la novellazione va oltre il segno, posto che i rapporti tra giudice delegato e collegio risultano già regolati dall'art. 473-*bis*.1 c.p.c. Non si comprende, pertanto, «per quale motivo escludere *ex lege* la scelta di riservare al collegio il riesame del decreto, come in effetti accaduto — sebbene raramente — nella prassi».

⁽⁴⁸⁾ Invocava questa precisazione, non contenuta nella delega, M.A. LUPOI, *Le misure provvisorie*, cit., 141. B. POLISENO, *op. loc. cit.*; A. CARRATTA, *Rito unico per le controversie in materia di famiglia*, cit., 1228, per il quale negare al giudice il potere di provvedervi d'ufficio renderebbe tale previsione un doppione della tutela cautelare d'urgenza, quest'ultima comunque operante, in via residuale e anche *ante causam*, anche nell'ambito del nuovo procedimento.

Tale problema ovviamente investiva esclusivamente l'ordinanza e non anche per il decreto pronunciato *inaudita altera parte* ⁽⁴⁹⁾, essendo pressoché dominante l'opinione — formatasi riguardo all'analogo provvedimento assunto senza contraddittorio ai sensi dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. — che ne esclude l'impugnabilità, fatta salva, per alcuni, l'ipotesi in cui il giudice abbia omesso di fissare la successiva udienza di comparizione delle parti ⁽⁵⁰⁾.

Un primo orientamento negava la proponibilità di ogni rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti indifferibili, facendo propria una interpretazione aderente al dato normativo contenuto nell'art. 473-*bis*.15 c.p.c., che nulla stabilisce in ordine ad un sistema di controllo dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca del decreto reso, in prima battuta, senza attivare il contraddittorio. Ciò in quanto, come si è detto, i provvedimenti non differibili sono naturalmente destinati a confluire e ad essere assorbiti nei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-*bis*.22 c.p.c., adottati dal giudice delegato all'esito dell'udienza di comparizione. Come noto, questi ultimi — per espressa dizione legislativa (v. l'art. 473-*bis*.24 c.p.c.) — sono suscettibili di reclamo davanti alla Corte d'appello ⁽⁵¹⁾.

Su un piano sistematico differente si collocava l'indirizzo favorevole a ritenere sempre reclamabili le ordinanze che accordano misure indifferibili ⁽⁵²⁾. All'interno di questo gruppo si dividevano

⁽⁴⁹⁾ Così, pure A. CARRATTA, *Rito unico*, cit., 1238.

⁽⁵⁰⁾ E. VULLO, *Provvedimenti indifferibili*, cit., 986.

⁽⁵¹⁾ Aderiscono a questa tesi: B. POLISENO, *Il procedimento in materia di persone*, cit., 361; F. MANGANO, *Le impugnazioni*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1180; G. BUFFONE, *I provvedimenti ad interim*, ivi, 881-882. Per G. CASABURI, *Il procedimento*, cit., 1956, era proponibile il reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c. esclusivamente per i provvedimenti indifferibili adottati *ante causam*. In giurisprudenza v. App. Brescia, 11 ottobre 2023, in *DeJure*; Trib. Modena, 3 ottobre 2023, in www.osservatoriofamiglia.it; App. Napoli, 30 novembre 2023, n. 2207, in *DeJure*.

⁽⁵²⁾ Questo indirizzo ha riscosso ampi consensi in dottrina: A. CARRATTA, *Rito unico*, cit., 1238; M.A. LUPOI, *Le misure provvisorie*, cit., 94 ss.; E. VULLO, *Provvedimenti indifferibili*, cit., 987; R. GIORDANO, *Sui provvedimenti indifferibili nel nuovo rito unitario in materia familiare*, in *ius.giuffre.it.*, 2023, 4; C. CECHELLA, *Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 1117; G. SAPI, *La nuova fase introduttiva*, in *aiafrivista.it*, 2, 2023, 4.4. E. ITALIA, *La riforma della*

poi i suoi fautori sul rimedio concretamente utilizzabile (*rectius*: sul giudice competente a deciderlo): alcuni ritenevano che lo strumento cui fare riferimento fosse il reclamo alla corte di appello, altri, invece, il reclamo al tribunale in composizione collegiale. I fautori della prima tesi sostenevano che il reclamo alla corte di appello fosse l'unico mezzo di impugnazione individuato dal legislatore della riforma avverso i provvedimenti provvisori e che i provvedimenti indifferibili altro non facessero che anticipare gli effetti di quelli temporanei *ex art. 473-bis.22 c.p.c.* I sostenitori della seconda tesi opinavano, di contro, che i provvedimenti indifferibili fossero assimilabili ai provvedimenti cautelari, con conseguente applicazione analogica dell'art. 669-terdecies c.p.c. ⁽⁵³⁾.

Secondo un terzo filone interpretativo, avallato dalla Cassazione ⁽⁵⁴⁾, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi *inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c.* poteva proporsi il reclamo alla corte d'appello esclusivamente nelle ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincidesse con quel-

giustizia per le persone, per i minorenni e per la famiglia tra processo e ordinamento giudiziario, in *Famiglia*, 2023, 3 ss., spec. 11; G. COSTANTINO, *Questioni di coordinamento*, cit., 184. In giurisprudenza si esprime in questo senso Trib. Pisa 11 novembre 2023, in www.osservatoriofamiglia.it.

⁽⁵³⁾ Un indice di tale seconda opzione ermeneutica dovrebbe rinvenirsi nella relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 che, rispetto all'art. 473-bis.15 c.p.c., prevede che «(...) Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.». Si sottolinea, all'uopo, che la reclamabilità *ex art. 669-terdecies c.p.c.* dei provvedimenti indifferibili dovrebbe affermarsi mediante un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., laddove limita l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme «ai provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e V» del medesimo capo III del Titolo primo, del Libro terzo del codice di rito, e, «in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e da leggi speciali», senza richiamare il nuovo titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito.

⁽⁵⁴⁾ Cass. civ., sez. I, 30 aprile 2024, n. 11688, in *Foro it.*, 2024, 5, I, 1466; in *Fam. Dir.*, 2024, 11, 968 ss. con nota di A. ARCERI, *La reclamabilità dei provvedimenti indifferibili*; Trib. Lecce, Sez. minori, 12 settembre 2023, con nota di A. NASCOSI, *Sulla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili: la parola alla Cassazione*, in *La Nuova Giur. civ. comm.*, 2024, 1, 50 ss.; in *IUS Processo civile*, 2024, con nota di A. CONTI, *La controversa reclamabilità dei provvedimenti indifferibili*; in *IUS Famiglie*, 13 maggio 2024, con nota di A. LESTINI, *L'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili è reclamabile?*

lo dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-*bis*.24 c.p.c., ossia contro i provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori ⁽⁵⁵⁾.

I Giudici di legittimità, condividendo le osservazioni dell'Avvocata Generale, hanno giustificato tale approdo rilevando che la delicatezza delle materie elencate dall'art. 473-*bis*.24, comma 2, c.p.c. e la fisiologica invasività della decisione assunta prima dello svolgimento del contraddittorio delle parti, imponevano «che anche in questo caso, non diversamente da quanto espressamente previsto per i provvedimenti emessi in corso di causa, ed anzi a maggior ragione — stante la natura della fase, anticipata rispetto alla trattazione del merito, destinata ad avere una durata nei fatti superiore, e anche di molto, a quanto previsto dalla legge — operi il meccanismo del reclamo avanti alla Corte d'appello».

In un passaggio fondamentale della sentenza si è osservato, inoltre, che la generale esclusione della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili renderebbe arduo superare i possibili dubbi di costituzionalità della norma, in particolare per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza della mancata previsione della loro reclamabilità, «laddove la riforma ha espressamente previsto, invece, all'art. 473-*bis*.24, commi 1 e 2, c.p.c., il meccanismo di impugnazione, avanti alla corte d'appello, oltre che dei provvedimenti temporanei ed urgenti, di quelli solo temporanei, emessi in corso di causa, laddove comportanti misure particolarmente invasive in materia di potestà genitoriale. Rispetto, soprattutto, a tale ultima tipologia di provvedimento,

⁽⁵⁵⁾ Si esprimono in questa direzione: G. COSTANTINO, *Questioni di coordinamento*, cit., 184 ss.; E. ITALIA, *La riforma della giustizia*, cit., 11. La scelta di individuare la Corte d'appello anziché il collegio del tribunale fa perno principalmente sulla circostanza secondo cui i provvedimenti indifferibili anche se emanati in prima battuta *inaudita altera parte*, devono poi essere confermati dal giudice del merito che, fino all'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, non agisce in veste di giudice monocratico del tribunale, bensì costituisce il relatore del collegio, dal momento che le vertenze familiari sono, tuttora, assegnate al tribunale in composizione collegiale.

si rivelerebbe manifestamente irragionevole la disparità di trattamento a danno della rivedibilità di un provvedimento assunto in una fase in cui il contraddittorio nel merito può non essere ancora integralmente spiegato, e, ciononostante, capace di incidere notevolmente sulla situazione del minore» ⁽⁵⁶⁾.

Sulla questione è intervenuto a fare chiarezza il decreto correttivo. In base al nuovo secondo comma dell'art. 473-bis.15 c.p.c., la decisione di conferma, modifica o revoca del decreto in questione assume, per espressa previsione normativa, la forma dell'ordinanza reclamabile «solo unitamente a quella prevista dall'art. 473-bis.22».

La soluzione normativa testé indicata, un *unicum* nel panorama normativo in ambito cautelare, se per un verso cerca di attuare un coordinamento tra i provvedimenti indifferibili e quelli temporanei e urgenti, evitando un infinito rincorrersi di decisioni provvisorie, per altro verso, non sembra superare pienamente i dubbi di costituzionalità avanzati dalla Cassazione ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁶⁾ Anche l'art. 473-bis.24 c.p.c. non è esente da critiche. Innanzi tutto, si è rilevato che la scelta di affidare l'individuazione del provvedimento reclamabile non a caratteristiche oggettive, quali l'organo emittente, o la categoria generale di appartenenza, bensì ad elementi discrezionalmente apprezzabili, quali la concreta sfera di incidenza e l'attitudine o meno ad incidere, in modo durevole e potenzialmente definitivo, su determinati diritti, disvela una prospettiva di indesiderabile incertezza applicativa: si rivelerebbe un criterio quanto meno assai singolare quello di affidare alla incidenza "in fatto" di un determinato provvedimento, indipendentemente dall'esame circa la sua genesi e tipologia, e dunque, ad un dato individuabile *secundum eventum litis*, la suscettibilità di sua impugnazione (v. R. DONZELLI, *Manuale*, cit., 230; A. ARCERI, *La reclamabilità*, cit., par. 6.). Oltretutto l'impugnabilità interinale parrebbe riservata ai soli provvedimenti di accoglimento della richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale, di affidamento o di collocamento del minore, e non avverso quella di rigetto di modifica della situazione in essere, dietro la quale, in modo esattamente speculare, potrebbero celarsi anche maggiori pregiudizi, tanto da fare paventare eccezioni di incostituzionalità della disciplina (M.A. LUPOI, *op. ult. cit.*, 5, ma anche R. DONZELLI, *Manuale*, cit., 230, il quale rammenta che anche le disposizioni del rito uniforme furono censurate dal giudice delle leggi per lo stesso motivo, con la pronuncia n. 253/1994, osservando che una situazione di pregiudizio, altrettanto grave rispetto a quella che si verifica quando le misure atte a limitare o escludere la responsabilità genitoriale vengano adottate, può ben verificarsi anche nei casi in cui tali misure vengano richieste ed il giudice non le abbia concesse).

⁽⁵⁷⁾ Critico su tale aspetto anche R. DONZELLI, *Le modifiche*, cit., spec. par. 8, il quale ritiene la soluzione proposta dal decreto correttivo insoddisfacente sul piano formale (rende

In effetti, considerando che il provvedimento incide in modo significativo sulla responsabilità genitoriale, sarebbe irragionevole ritardarne l'impugnazione, anche perché, così facendo, viene preclusa alla controparte la possibilità di richiedere l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione indifferibile per impedirne l'attuazione ⁽⁵⁸⁾.

A ciò bisogna poi aggiungere che l'assenza di un meccanismo di reclamo immediato potrebbe creare maggiori complicazioni nel caso in cui l'udienza destinata alla emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti non rispetti i termini (ordinatori) fissati dall'art. 473-bis.14, comma 3, c.p.c., secondo cui tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni ⁽⁵⁹⁾.

oscuo il rapporto tra i provvedimenti indifferibili e i provvedimenti temporanei ed urgenti resi ex art. 473-bis.22 c.p.c., dando l'idea che l'oggetto delle due decisioni provvisorie sia differente e che il giudice non sia tenuto in prima udienza a confermare quanto già disposto in via indifferibile), ma ancor più sul piano sostanziale (nel procrastinare il reclamo si corre il serio rischio che la norma venga dichiarata incostituzionale per la violazione degli artt. 3 e 24 commi 1 e 2, Cost.). Per F.P. LUISO, *Il processo civile*, cit., 117 s., invece, stante il breve periodo di tempo fra la pronuncia del provvedimento indifferibile e la sua conferma, modifica o revoca, avrebbe poco senso consentire un reclamo immediato.

⁽⁵⁸⁾ In questo senso v. R. DONZELLI, *Le modifiche*, cit., spec. 8; Id., *Manuale*, cit., 235; F. DANOVÌ, *Il decreto correttivo*, cit., par. 6, il quale ritiene pilatesca la soluzione offerta dal decreto correttivo, poiché il rinviare la possibilità del reclamo all'assorbimento del provvedimento indifferibile non già nell'ordinanza che lo conferma, lo modifica o lo revoca, ma addirittura solo nell'ordinanza di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. lascia aperto il rischio di intravedere un provvedimento — anche fortemente incisivo su diritti — che per un periodo di tempo in potenza significativo potrebbe non essere sottoposto a controllo — né in alcun modo censurabile. L'Autore aggiunge poi che, in senso parzialmente equilibratore, potrebbe deporre la modifica di cui all'art. 473-bis.14, comma 7, c.p.c., con il quale si prevede che, in presenza di ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal medesimo articolo e dall'art. 473-bis.17 c.p.c. (contenente i termini per il deposito delle memorie). Ebbene, questa nuova facoltà «dovrebbe porsi in proposito in modo funzionale a una gestione dei procedimenti caratterizzati da urgenza molto più rapida e accelerata, per la quale la fissazione dell'udienza dovrebbe dunque essere posta celermente in sequenza rispetto all'adozione di precedenti provvedimenti. Ma certo non si può negare che permanga in proposito la sensazione di un'occasione mancata in relazione all'esigenza di rispettare sempre le necessarie garanzie del giusto processo». Ritiene non in linea la disposizione in esame con il dettato degli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., A. CARRATA, *Il processo civile*, cit., 141 s., nonché P. FARINA - R. GIORDANO - R. METAFORA, *Il decreto correttivo*, cit., 125.

⁽⁵⁹⁾ Rischio paventato anche da E. VULLO, *Note*, cit., 555.

In conclusione, viste le numerose criticità interpretative e i dubbi di legittimità costituzionale che emergono dall'analisi della disciplina in tema di provvedimenti indifferibili, ci si chiede per quale motivo il legislatore non si sia limitato a riconoscere, nella fase del giudizio anteriore all'udienza di comparizione delle parti del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, il ricorso alle misure cautelari atipiche *ex art. 700 c.p.c.* ⁽⁶⁰⁾, con la conseguente applicazione, quanto al procedimento, degli artt. 669-*bis* ss. c.p.c., norme che concorrono a formare una disciplina ben più strutturata, completa e razionale di quella che si ricava oggi dal nuovo art. 473-*bis*.15 c.p.c. ⁽⁶¹⁾.

ABSTRACT: Il presente saggio analizza la normativa in tema di provvedimenti indifferibili nel nuovo rito unitario della persona, dei minorenni e delle famiglie, così come riformata dal d.lgs. n. 164/2024 (c.d. "correttivo" alla riforma Cartabia), allo scopo di evidenziarne non solo i punti di forza, ma anche alcune criticità interpretative e, con riferimento alla non immediata reclamabilità dell'ordinanza, concreti dubbi di legittimità costituzionale.

ABSTRACT: *This article examines the legal framework concerning ex parte interim measures under the new unified civil procedure for persons, minors, and families, as reformed by Legislative Decree No. 164/2024 (the so-called "Amendments" to the Cartabia reform). The analysis aims to highlight not only its strengths but also certain interpretive challenges and potential constitutional legitimacy issues, particularly regarding the lack of immediate appealability of the court order.*

⁽⁶⁰⁾ Cfr. E. VULLO, *sub art. 708 c.p.c.*, cit., 631 ss.

⁽⁶¹⁾ Condividiamo, quindi, le osservazioni critiche formulate da E. VULLO, *Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti*, cit., 984 ss., in relazione ai procedimenti di separazione e divorzio.